

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO



Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2023, il giorno 26, del mese di febbraio, alle ore 18,00, presso via Nazionale 7, in Bosa (OR), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Luisa Monti ALM (ODV). La denominazione dell'Associazione con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV)" è tale solo in costanza di iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto in caso di rigetto o di cancellazione da parte del Runts l'associazione non potrà utilizzare tale locuzione.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Antonietta Maria Deriu, verbalizza la segretaria Sig. ra Maria Luciana Rubiu

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e/o mediante email contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 11 soci su n° 14 soci iscritti.

dichiara

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto sociale secondo il d.lgs 117/2017 su richiesta del Runts
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, in riferimento al punto 1, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed apportare alcune modifiche allo statuto sociale a norma della legge del terzo settore d.lgs 117/2017 su indicazione del Runts.

Successivamente il Presidente da lettura delle modifiche apportate:

-adeguamento oggetto sociale;

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della discussione dei n°22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 della d.lgs 117/17.

In riferimento al punto 2, null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Rubiu Maria Luciana C.F. RBUMLC65P55L953Y- Deriu Antonietta M. C.F. DRENNT36A57/E285V

Nov. 2023

Deriu Antonietta

I soci

FIRMA

Cadeddu Carmen C.F. CDDCMN68R59B068C

Carmen Cadeddu

Pala Matilde C.F. PLAMLD48A46G0150

Matilde Pala

Cominelli Caterina C.F. CMNCRN63H48B157L

Caterina Cominelli

Ledà D'Ittiri Paolo C.F. LDDPLA62B05I452M

Paolo D'Ittiri

Baglioni Lia C.F. BGLLIA57H43B068L

Lia Baglioni

Naitana Luciano C.F. NTNLCN54P15B068T

Luciano Naitana

Tanda Alessandra TNDLSN57P43B068B

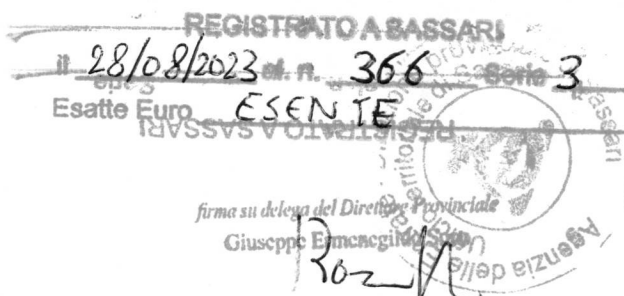
Alessandra Tanda

Santona Amalia Assunta C.F. SNTMSS63M55B068G

Amalia Santona

Fioravanti Antonio Giuseppe C.F. FRVNNG73S12Z112S

Antonio Giuseppe Fioravanti



STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' adeguata ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione, non riconosciuta, iscritta al Registro Generale del Volontariato al n° 1522 del 31/03/2006, avente la seguente *denominazione*: Associazione Luisa Monti ALM ODV , da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Bosa (OR) e con *durata illimitata*. La denominazione dell'Associazione con la locuzione "Organizzazione di Volontariato (ODV)" è tale solo in costanza di iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, pertanto in caso di rigetto o di cancellazione da parte del Runtis l'associazione non potrà utilizzare tale locuzione.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art 5 c.1 del d. lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, nei settori della assistenza sanitaria , sociale CULTURALE e socio-sanitaria sia nel territorio nazionale che all'estero, svolgendo un'azione concreta a favore di tutti quei bambini e minori che per problemi di diversa natura [disagio economico, familiare, sociale, sanitario, culturale, handicap, problematiche religiose, emarginazione, cataclismi naturali, eventi belliciecc.] si trovano in situazioni che mettono a rischio la loro salute fisica e psichica. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono (come da art.5 comma 1 del D.lgs 117/2017):

- Sanità: -Interventi e prestazioni sanitarie (lett. B)
- Educazione/Formazione: -Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. H)
- Solidarietà: -Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ex l.166/2016 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lett. U)
- Sport: -Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett.T)
- Educazione/Formazione: -Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett I)

L'Associazione per raggiungere tali fini si propone di:

- Promuovere e realizzare programmi di assistenza sanitaria, cooperazione, emergenza e riabilitazione in Italia e all'estero, anche elaborati da altre organizzazioni nazionali e internazionali, attraverso i nostri soci volontari e medici.
- Mettere in atto tutte le iniziative dirette alla realizzazione di condizioni umane e ambientali e culturali che favoriscano la risoluzione dei problemi che mettono a rischio la salute fisica e psichica di bambini e minori.
- Stimolare le strutture sanitarie, sociali, culturali e politiche competenti affinché operino scelte che favoriscano la risoluzione dei citati problemi, suggerendo anche l'adozione di soluzioni operative già realizzate in proprio dall'associazione.
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle cause delle sofferenze infantili e adolescenziali e sulle politiche sociali ai fini di una più efficace opera educativa e di prevenzione.
- Promuovere l'attività di formazione e addestramento professionale di personale tecnico, italiano e non, in modo da prepararlo ad affrontare, in modo adeguato, l'onere d'intervento a seconda delle necessità.

L'associazione inoltre si propone di promuovere e gestire:

-Attività di ricerca sociale e monitoraggio sul territorio nazionale ed estero.

-Comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie per bambini, adolescenti ed i loro genitori che per motivi di cure devono allontanarsi da casa.

-Raccolte di materiali e di prodotti alimentari di vario genere che possano essere utilizzati, a seconda delle situazioni e delle necessità, per aiutare e sostenere bambini e adolescenti in difficoltà e le loro famiglie.

-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del Codice Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

-Invio in Italia o all'estero, in proprio o avvalendosi della collaborazione di altre associazioni o enti riconosciuti, del materiale raccolto.

-Produzione di manufatti la cui vendita costituisca introito da devolvere per l'acquisto di strumentazioni, sanitarie, medicinali, abbigliamento, giocattoli, materiale librario e di cancelleria e quanto altro possa essere d'aiuto alla salute psico-fisica dei bambini e dei minori.

-Raccolta di manufatti, oggetti di vario genere, prodotti alimentari, opere artistiche da utilizzare nell'ambito di lotterie e pesche di beneficenza i cui introiti siano devoluti alle finalità che l'associazione si prefigge.

-Organizzare spettacoli culturali, musicali, teatrali, mostre e manifestazioni di genere diverso volte a raccogliere fondi che andranno devoluti alla risoluzione di situazioni che vedano la salute psico-fisico-sanitaria di bambini e minori in genere in pericolo.

-Organizzare spettacoli ed eventi culturali, musicali, teatrali, mostre e manifestazioni di genere diverso volte a sviluppare nei minori il senso e il rispetto della cultura e delle tradizioni della società di cui fa parte.

-Promuovere e organizzare assemblee, conferenze, incontri, dibattiti che favoriscano consapevolezza e sensibilizzazione, sui temi della solidarietà, dei diritti umani e sociali, della salute ambientale, culturale e pubblica, al fine di educare i minori e chi di loro si occupa e con loro interagisce, anche in modo indiretto, a creare una società migliore.

-Organizzare attività sportive, culturali, ricreative e scolastiche atte a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale dei portatori di handicap psico-fisico.

-Organizzare gruppi di intervento di personale volontario, tecnicamente preparato, da inviare nei territori in cui si verifichino situazioni che vedano messa in pericolo la salute psico-fisica dei bambini e dei minori.

-Promuovere o sostenere studi o ricerche in campo medico con particolare riferimento ai problemi della patologia pediatrica.

-L'associazione potrà avvalersi del supporto finanziario e professionale di altre associazioni, fondazioni o enti pubblici o privati italiani o esteri.

-L'associazione può usufruire di qualsiasi forma di finanziamento da parte di istituti di credito e società finanziarie e potrà altresì utilizzare le sovvenzioni o i fondi della Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione Autonoma della Sardegna e di altri enti locali e non.

-Promuovere l'attività di formazione e addestramento professionale di personale tecnico, italiano e non, in modo da prepararlo ad affrontare, in modo adeguato, l'onere d'intervento a seconda delle necessità.

L'associazione inoltre si propone di promuovere e gestire:

-Attività di ricerca sociale e monitoraggio sul territorio nazionale ed estero.

-Comunità alloggio, case protette, residenze sanitarie per bambini, adolescenti ed i loro genitori che per motivi di cure devono allontanarsi da casa.

-Raccolte di materiali e di prodotti alimentari di vario genere che possano essere utilizzati, a seconda delle situazioni e delle necessità, per aiutare e sostenere bambini e adolescenti in difficoltà e le loro famiglie.

-Invio in Italia o all'estero, in proprio o avvalendosi della collaborazione di altre associazioni o enti riconosciuti, del materiale raccolto.

-Produzione di manufatti la cui vendita costituisca introito da devolvere per l'acquisto di strumentazioni, sanitarie, medicinali, abbigliamento, giocattoli, materiale librario e di cancelleria e quanto altro possa essere d'aiuto alla salute psico-fisica dei bambini e dei minori.

Raccolta di manufatti, oggetti di vario genere, prodotti alimentari, opere artistiche da utilizzare nell'ambito di lotterie e pesche di beneficenza i cui introiti siano devoluti alle finalità che l'associazione si prefigge.

-Organizzare spettacoli culturali, musicali, teatrali, mostre e manifestazioni di genere diverso volte a raccogliere fondi che andranno devoluti alla risoluzione di situazioni che vedano la salute psico-fisico-sanitaria di bambini e minori in genere in pericolo.

-Organizzare spettacoli ed eventi culturali, musicali, teatrali, mostre e manifestazioni di genere diverso volte a sviluppare nei minori il senso e il rispetto della cultura e delle tradizioni della società di cui fa parte.

-Promuovere e organizzare assemblee, conferenze, incontri, dibattiti che favoriscano consapevolezza e sensibilizzazione, sui temi della solidarietà, dei diritti umani e sociali, della salute ambientale, culturale e pubblica, al fine di educare i minori e chi di loro si occupa e con loro interagisce, anche in modo indiretto, a creare una società migliore.

-Organizzare attività sportive, culturali, ricreative e scolastiche atte a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale dei portatori di handicap psico-fisico.

-Organizzare gruppi di intervento di personale volontario, tecnicamente preparato, da inviare nei territori in cui si verifichino situazioni che vedano messa in pericolo la salute psico-fisica dei bambini e dei minori.

-Promuovere o sostenere studi o ricerche in campo medico con particolare riferimento ai problemi della patologia pediatrica.

-L'associazione potrà avvalersi del supporto finanziario e professionale di altre associazioni, fondazioni o enti pubblici o privati italiani o esteri.

-L'associazione può usufruire di qualsiasi forma di finanziamento da parte di istituti di credito e società finanziarie e potrà altresì utilizzare le sovvenzioni o i fondi della Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione Autonoma della Sardegna e di altri enti locali e non.

-L'associazione potrà svolgere e sviluppare tutte le attività, utili al raggiungimento degli scopi sociali, per mezzo di acquisto, ristrutturazione, e affitto di immobili e attrezzature.

-L'associazione al fine del raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà accettare da soci o da terzi, entro i limiti di legge, donazioni, prestiti, finanziamenti; questi ultimi, salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, saranno infruttiferi d'interesse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la richiesta di ammissione di persone giuridiche, di enti ed associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguente altro caso:

per il mancato pagamento della quota, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, per tre annualità consecutive.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo in caso previsto come obbligo dalla Legge;
- Presidente Onorario (eventuale).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina il Presidente Onorario;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare i membri dei gruppi responsabili dei progetti gestiti dall'associazione.
- eleggere al suo interno il presidente dell'associazione.
- stabilisce la scadenza della quota di tesseramento all'associazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i membri eletti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Presidente onorario)

L'assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e può essere invitato, Consiglio Direttivo, a partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

-previa domanda scritta al Consiglio Direttivo e successiva risposta affermativa in cui sarà comunicato il giorno e l'ora in cui tale esame potrà essere espletato

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'assemblea straordinaria, che delibera anche sulla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario

Il Presidente

Rubiu Maria Luciana C.F. RBUMLC65P55L953Y- Deriu Antonietta M. C.F. DRENNT36A57VE285V

.....*Paola Rubiu*.....

.....*Deriu Antonietta*.....

I soci

FIRMA

Cadeddu Carmen C.F. CDDCMN68R59B068C

.....*Carmen Cadeddu*.....

Pala Matilde C.F. PLAMLD48A46G015O

.....*Matilde Pala*.....

Cominelli Caterina C.F. CMNCRN63H48B157L

.....*Caterina Cominelli*.....

Ledà D'Ittiri Paolo C.F. LDDPLA62B05I452M

.....*Paolo D'Ittiri*.....

Baglioni Lia C.F. BGLLIA57H43B068L

.....*Lia Baglioni*.....

Naitana Luciano C.F. NTNLCN54P15B068T

.....*Luciano Naitana*.....

Tanda Alessandra TNDLSN57P43B068B

.....*Alessandra Tanda*.....

Santona Amalia Assunta C.F. SNTMSS63M55B068G

.....*Amalia Santona*.....

Fioravanti Antonio Giuseppe C.F. FRVNNG73S12Z112S

.....*Antonio Giuseppe Fioravanti*.....